



Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 maggio 2025, n. 18 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione)

Art. 1 (Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 18/2025)

1. L'articolo 6 della legge regionale 29 maggio 2025, n. 18 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (AIR ed analisi di fattibilità)

1. L'AIR consiste nella valutazione preventiva socio-economica degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.
2. L'AIR consente di verificare la necessità e l'opportunità di un intervento normativo e orienta il titolare dell'iniziativa verso scelte efficaci e rispondenti alle esigenze dei cittadini, garantendo trasparenza e partecipazione al processo decisionale.
3. L'analisi di fattibilità degli atti normativi è l'attività volta ad accertare, nella fase della progettazione normativa, l'idoneità delle norme a conseguire gli scopi previsti, con particolare riferimento alla presenza minima ed allo stato di efficienza delle condizioni operative degli uffici pubblici preposti all'applicazione delle norme stesse, al fine di fornire agli organi competenti elementi conoscitivi sulla proposta normativa in esame, se la proposta medesima non è sottoposta ad AIR.
4. La Giunta regionale effettua l'Analisi di impatto della regolamentazione sui progetti di legge di propria iniziativa, secondo le modalità previste dal comma 2-bis dell'articolo 24, con le seguenti esclusioni:
 - a) progetti di legge di revisione statutaria;
 - b) progetti di legge di diretta attuazione dello Statuto;
 - c) progetti di legge di autorizzazione alla ratifica di accordi e di intese;
 - d) norme di mero recepimento o attuazione di disposizioni statali o europee;
 - e) leggi di stabilità, approvazione di bilanci, rendiconti e assestamenti;
 - f) testi unici meramente compilativi.
5. Nello svolgimento dell'AIR si applica, se compatibile, la disciplina prevista a livello europeo e statale.".

Art. 2
(Sostituzione del comma 5 dell'art. 7 della l.r. 18/2025)

- Il comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 18/2025 è sostituito dal seguente:

"5. La Giunta regionale, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, definisce modalità e tempi di applicazione graduale delle disposizioni, differenziandone l'attuazione per settori, ambiti territoriali o categorie di destinatari, in relazione alle esigenze organizzative e finanziarie, assicurando il raccordo con le strutture del Consiglio.".

Art. 3
(Modifiche all'art. 24 della l.r. 18/2025)

- All'articolo 24 della l.r. 18/2025 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1 le parole "entro centoottanta giorni dalla sua entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 giugno 2026";
- dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. La Giunta regionale disciplina, con propri atti, l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 anche in via sperimentale, potendo definirne modalità e tempi di applicazione graduale, differenziandone l'applicazione in relazione a settori, ambiti territoriali o categorie di destinatari, tenuto conto delle esigenze organizzative e finanziarie.".

Art. 4
(Clausola di invarianza finanziaria)

- Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione.

Art. 5
(Entrata in vigore)

- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 33/1 del 29.12.2025, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE